



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

DIRIGENZA

COMUNICAZIONE

OGGETTO: Pagamento del contributo unificato e delle anticipazioni forfettarie - obblighi derivanti dall'art. 83 del D.L. 18/2020.

Preso atto che, in base a quanto previsto dall'art. 83 del D.L. 18/2020, gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Visti gli ordini di servizio n. 126 del 21.11.2016 e n. 7 del 9.1.2017 con cui si stabilivano le modalità di annullamento delle marche per contributo unificato e anticipazioni forfettarie depositate telematicamente in scansione, mediante l'inserimento del numero identificativo delle stesse sul programma SICID/SIECIC da parte delle cancellerie che ricevono gli atti , senza più richiedere alle parti gli originali delle marche .

Visto altresì l'ordine di servizio prot. 432/I del 15.2.2019 con il quale si disponeva, a far data dal 1° gennaio 2019 l'effettuazione di un controllo a campione delle marche e degli F23 utilizzati come dai succitati ordini di servizio;

Considerato che la ratio della norma di limitare gli accessi agli Uffici Giudiziari, per quanto concerne la prassi instaurata dal Tribunale di Torino, è meno incidente, ma nondimeno deve ritenersi vincolante, anche alla luce della impossibilità di effettuare le verifiche a campione previste dall'ods del 15.2.2017;

Preso atto degli accordi intervenuti con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, al fine di venire incontro agli stessi nella fase iniziale delle nuove disposizioni legate all'emergenza sanitaria;

DISPONE

In via eccezionale e limitatamente alle iscrizioni effettuate fino al 15 maggio 2020 è possibile considerare assolto il versamento del contributo unificato e delle anticipazioni forfettarie effettuato con marche scansionate o con F23.

A decorrere dal 16.5.2020 tutti i contributi unificati e anticipazioni forfettarie non effettuati telematicamente dovranno essere considerati come non assolti e la cancelleria dovrà richiedere il pagamento telematico da effettuarsi entro 30 giorni dalla comunicazione, con avvertimento che decorso tale termine, in caso di inottemperanza, sarà inviata comunicazione all'ufficio recupero crediti.

Eventuali richieste di regolarizzazione finora inviate dalle cancellerie sono da ritenersi prive di effetto.

Si comunichi a tutti i responsabili delle cancellerie civili, al Presidente del Tribunale e al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino.

Torino, 13 maggio 2020

Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Rita Smeralda Coletta